



COMUNE DI MARSCIANO

PROVINCIA DI PERUGIA

ORDINANZA Staff del Segretario

REGISTRO GENERALE

Nr. 40 Del 26/02/2021

**OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA – CORONAVIRUS – COVID 19 –
ULTERIORE PROROGA MISURE PREVENTIVE**

IL SINDACO

Tenuto conto dello stato di emergenza sanitaria in essere per infezione da SARS-COV-2, e dei provvedimenti emergenziali in vigore che di seguito si richiamano:

3. Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 14/01/2021;
4. Delibera del consiglio dei ministri del 31.01.2020 con cui è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sanitaria sul territorio nazionale, termine più volte prorogato con vari provvedimenti normativi, ultimo dei quali il d.l. 14.01.2021 n. 2, che ne ha fissato il termine al 30.04.2021;
5. Ordinanza Ministro della Salute del 16.01.2021, con cui - tenuto conto dell'andamento epidemiologico - a decorrere dal 17.01.2021 e fino al 31.01.2021, l'Umbria è stata inserita tra le regioni che si collocano in uno "scenario 1" con livello di rischio "alto", cosiddetta "Zona Arancione";
6. Ordinanze della Presidente della Regione Umbria:
 - n°7 del 23/01/2021 recante ulteriori misure di contrasto al contagio;
 - n°14 del 06/02/2021 recante ulteriori misure di contrasto al contagio;
 - n°16 del 12/02/2021 recante ulteriori misure di contrasto al contagio;
 - n. 17 del 19/02/2021 recante ulteriori misure di contrasto al contagio

Evidenziato il contenuto della nota 29.1.21 inoltrata dalla Presidente della Regione e indirizzata – per il tramite di Anci Umbria - a tutti i Comuni (incluso Marsciano) rientranti in uno specifico elenco ove viene considerata particolarmente significativa la celerità di progressione del numero dei contagi rispetto alla popolazione;

Rilevato che nella predetta nota si consiglia (con un elenco esemplificativo e non esaustivo) l'adozione di una serie di misure restrittive da adottare in ogni singolo territorio comunale, sulla base delle peculiarità e necessità, caso per caso valutata ad opera dei Sindaci;

Considerato che la sostanza delle suddette misure si reputa necessaria e condivisibile – fatti i debiti adattamenti alla situazione contingente – al fine di meglio affrontare la pandemia in corso e limitare i contagi sul territorio comunale, tanto che sono già stata emesse apposite specifiche ordinanze ;

Dato atto degli esiti, delle valutazioni e delle conclusioni emerse dai plurimi confronti istituzionali svolti tra i Comuni, l'Anci Umbria e la Regione Umbria ed il Servizio Sanitario Regionale dai quali è emersa la necessità di evitare situazioni potenzialmente foriere di contatti e quindi di propagazione di contagio

Vista e valutata la documentazione di natura tecnico scientifica trasmessa nel corso dei predetti confronti e, in particolare la “informativa situazione epidemica Regione Umbria “ del 28/01/21 a firma del Commissario Emergenza Covid contenete dati e andamento epidemiologico con particolare riferimento agli ultimi 30 giorni, ove si localizzano principalmente in alcuni Comuni della Provincia di Perugia dati di crescita del contagio significativi.

Vista e valutata la ulteriore documentazione di natura tecnico scientifica trasmessa nel corso dei predetti confronti e, in particolare la nota (datata 31.1.21) denominata “Emergenza coronavirus – considerazioni del C.T.S. sull'attuale situazione epidemica della Regione Umbria” a firma del Commissario Emergenza Covid e del Direttore Salute e Welfare, unitamente ai verbali del CTS del 22.1.21 e del 29.1.21 con i relativi allegati tecnici e statistici, ove si prospetta la necessità di adottare ulteriori misure restrittive nelle situazioni ove si superano determinati parametri di incidenza e sviluppo del contagio.

Vista e valutata la “analisi nucleo epidemiologico Sars-Cov 2 in Umbria” dell’11/2/21 che evidenzia – quanto al Distretto Media Valle del Tevere – negli ultimi 30 giorni, un incremento della curva epidemiologica sensibilmente più pronunciata ed evidente rispetto a quella, mediamente riscontrabile, nella Regione;

Vista la nota informativa del 18/2/2021 con cui la Regione Umbria ha comunicato gli esiti dello “studio di prevalenza” eseguito dall'Istituto Superiore di Sanità in merito al campionamento di

tamponi positivi prelevati negli ultimi giorni , esiti che individuano una forte prevalenza (poco meno del 90%) delle varianti al virus, cosiddette “inglese “e “brasiliiana” , che presentano caratteri di diffusività e peculiarità tali da rendere ancora più cogente la necessità di arginare il contagio fra la popolazione , nonché la riscontrata e continuativa permanenza delle stesse sul territorio comunale;

Valutati i dati epidemiologici locali che da 40 giorni stanno dimostrando un forte aumento di casi di positività con cluster in larga parte derivanti dagli ambiti familiari e/o lavorativi, con episodi che talune volte hanno innescato catene di contagio che hanno interessato interi nuclei familiari e marginalmente alcuni ambiti scolastici.

Altresì **considerati** n°2 cluster accertati nell'ultimo periodo in due residenze per anziani (nello specifico : una residenza servita ed una residenza protetta) situate nel territorio - caratterizzati da un numero molto importante di contagi ed una celere propagazione degli stessi – e per i quali è stato già organizzato e disposto l'isolamento e la sorveglianza sanitaria specifica;

Visto , in particolare l'art. 1 comma 1 dell'ordinanza Presidente della Regione Umbria n. 14 del 6/2/21 che include il Comune di Marsciano insieme a tutti i Comuni della Provincia di Perugia e ad alcuni Comuni della Provincia di Terni , in un territorio ritenuto passibile di interventi di prevenzione di natura particolarmente stringente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 DPCM 14/1/21.

Vista la legge 23 dicembre 1978, n.833, recante “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale” e, in particolare, l'art. 32 che dispone “il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “ nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta Regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;

Rilevato che la situazione del territorio marscianese , in termini epidemiologici, si appalesa preoccupante per : il numero dei contagi collocato in un arco temporale così ristretto, il livello di ospedalizzazione riscontrato, l'incremento esponenziale del numero dei decessi rispetto al totale dei contagiati,

Osservato che ridurre la mobilità nel territorio e le occasioni di incontro risulta essere, al momento, il determinante strumento di contenimento in attesa di poter apprezzare gli effetti positivi della appena intrapresa campagna vaccinale sul territorio;

Ritenuto opportuno, in virtù delle considerazioni sopra esposte e della necessità di porre in essere ulteriori azioni mirate al contenimento del contagio, pur consapevolmente rappresentando che la tematica del contenimento del contagio in ambito familiare è rimessa alla responsabilità ed al senso civico di ogni cittadina e cittadino non essendovi norme e/o provvedimenti di carattere sanitario assumibili dal Sindaco in tali casi

Sentita la Giunta Comunale unanimemente concorde sul provvedimento;

Sentito il parere del Coordinatore del Centro Comunale di Protezione Civile, ad oggi ancora operativo con le modalità definite dalle Ordinanze all'uopo progressivamente emanate, i riscontri rilevati nel periodo di vigenza delle restrizioni nel quale si continuano a registrare nuovi casi seppur in minor numero, della mortalità e dell'ospedalizzazione che interessa l'intero territorio comunale;

Considerata l'individuazione di elementi che comprovano un primo riscontro degli effetti delle misure applicate con le precedenti ordinanze del corrente mese di febbraio che, qualora consolidati nelle prossime giornate potranno portare ad un significativo contenimento del contagio ed alla definizione di una situazione di minore rischio sanitario sul territorio;

Ritenuto che l'obiettivo di garantire la salute della cittadinanza in questo caso coincide con il perseguimento della massima prevenzione possibile e attuabile al fine di limitare la propagazione dei contagi nella popolazione, in tal caso riducendo la mobilità sul territorio, le occasioni di incontro ed interscambio fra persone e nuclei familiari,

Visto l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000 , n. 267, il quale prevede che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

ORDINA e DISPONE

la proroga delle già disposte misure di prevenzione , per l'INTERO TERRITORIO COMUNALE DI MARSCIANO dalla data odierna e sino a tutto il 7 marzo 2021, ossia e nello specifico:

- Si conferma espressamente la già disposta anticipazione del cosiddetto “coprifuoco” dalle ore 21.00 alle ore 05.00 del giorno successivo, salvo comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero motivi di salute, da dichiarare mediante autocertificazione, e ciò ad ulteriore restrizione, del disposto di cui all'Art. 1 comma 3° del DPCM 14/01/2021.

- Indipendentemente da eventuali provvedimenti di carattere regionale o nazionale disciplinanti la materia degli spostamenti e/o attribuzione di fascia di rischio inerente il territorio comunale o regionale, si applica in ogni caso e comunque la disposizione di cui all'art. 2 Comma 2 del D.Legge n. 15 del 23.2.2021, che stabilisce il divieto di spostamento fra le abitazioni per visite a parenti, amici e conoscenti, salve le consuete eccezioni inerenti i motivi di lavoro, salute e/o comprovata necessità, in particolare inerente la cura di minori e/o soggetti non autosufficienti.
- il divieto di vendita bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nella modalità da asporto - a partire dalle ore 14.00 di ogni giorno e fino alle 05.00 del successivo - da parte degli esercizi autorizzati;
- La ripresa delle attività consentite all'Art. 1 Comma 10 lettera "c" del D.P.C.M. 14/01/2021 e disciplinate dall'Allegato 8 del predetto D.P.C.M. meglio note come "luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative e educative anche non formali al chiuso o all'aria aperta" – (a titolo esemplificativo: fattorie didattiche, scuole musica, laboratori teatrali, locali e attività all'uopo destinate). La ripresa delle predette, viene subordinata alle modalità e alle ulteriori misure precauzionali previste ed esplicitate nella Circolare C.O.C. del 04/11/2020 trasmessa ai soggetti gestori in pari data e che qui deve intendersi integralmente richiamata:
- le ceremonie civili afferenti i matrimoni sono consentite esclusivamente con la presenza degli sposi e dei testimoni, oltre all'officiante;
- indipendentemente da eventuali provvedimenti di carattere regionale o nazionale disciplinanti la materia , permane il divieto di distribuzione di alimenti e bevande, mediante sistemi automatici (distributori automatici), per l'intera giornata (dalle 00:00 alle 24:00) ivi comprese anche le apparecchiature collocate all'interno di esercizi di diversa tipologia che rimangono comunque aperti con le limitazioni vigenti, anche in considerazione delle plurime segnalazioni di quotidiani assembramenti registrati proprio in prossimità dei suddetti distributori, siti nel territorio comunale

inoltre

SI CONFERMANO E RIBADISCONO gli ulteriori contenuti della precedenti ordinanze sindacali inerenti le misure restrittive volte al contenimento del contagio da Covid 19,

emanate nel corrente mese di febbraio 2021 , ovvero :

1. il divieto di consumazione di alimenti e bevande all'aperto nei luoghi pubblici ed aperti al pubblico, per l'intera giornata (dalle 00:00 alle 24:00) in particolar modo nei parchi e aree verdi attrezzate;
2. obbligo di attenersi, per l'acquisto di prodotti alimentari, al massimo ad una spesa al giorno e ad una persona per nucleo familiare;
3. E' fatto obbligo per i punti vendita alimentari del territorio ricadenti nella tipologia della piccola e media distribuzione (supermercati e discount), analogamente a quelli già interessati dal disposto di cui all'art. 2 comma 1 ordinanza Regione Umbria n°65 del 19/10/2020, di attuare rigide misure di CONTINGENTAMENTO DEGLI INGRESSI in funzione delle superfici interne di vendita (capienza da calcolare in base ai protocolli contenuti nelle linee guida per il settore), mediante apposito personale all'uopo preposto, assicurando la corretta gestione dei flussi in entrata e in uscita preferibilmente - ove possibile - con percorsi separati. Si consente in via alternativa, se tecnicamente percorribile, la chiusura e apertura di eventuali porte automatiche di ingresso e uscita per gestire e controllare costantemente la capienza dei rispettivi locali garantendo il distanziamento sociale. Si fa obbligo altresì che il suddetto personale preposto verifichi che l'utenza indossi correttamente l'obbligatoria mascherina (sia all'ingresso che durante la permanenza nei locali) e che proceda alla obbligatoria sanificazione delle mani tramite gli appositi detergenti che dovranno essere collocati agli ingressi dei punti vendita. Si obbligano infine i gestori o titolari delle attività suddette a provvedere sistematicamente e puntualmente alla periodica igienizzazione e sanificazione dei carrelli per la spesa . L'accertato mancato rispetto della presente disposizione comporterà la sospensione dell'attività per giorni 5 (cinque) fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni per altre violazioni delle norme vigenti;
4. di interdire l'accesso e l'utilizzo dei campi sportivi di proprietà comunale (anche se gestiti da terzi) sia nel capoluogo che nelle frazioni;
5. è fatto obbligo ai proprietari e/o gestori di bar, pasticcerie, ristoranti o qualunque altro esercizio di somministrazione di cibi e bevande , di rimuovere

permanentemente qualunque arredo (in particolar modo sedie e tavoli) posti sia all'interno che all'esterno dei suddetti esercizi, arredi che consentano od incoraggino la presenza e permanenza di avventori;

SI RICORDANO E RIBADISCONO

- La permanenza del divieto , sancito da D.P.C.M. , ordinanze regionali e sindacali tutt'ora vigenti e valide, inerente lo svolgimento di attività delle associazioni , dei circoli culturali, sportivi , ricreativi e/o di aggregazione ivi compresi quelli che effettuano somministrazione cibi e bevande a qualsiasi titolo al proprio interno nonché quelli posti all'interno di immobili pubblici concessi a vario titolo, dei quali deve essere in ogni caso confermata la chiusura. E' fatta salva la possibilità per i circoli e le associazioni sportive di consentire lo svolgimento dell'attività motoria di base all'aperto in forma individuale , conformemente alle indicazioni e prescrizioni contenute nel suddetto DPCM 14/01/2021;
- La permanenza del divieto , sancito da D.P.C.M. , ordinanze regionali e sindacali tutt'ora vigenti e valide, inerente lo svolgimento di attività sportive o ludico ricreative di gruppo sia presso aree pubbliche che private.

Per quanto non espressamente derogato o stabilito dalla presente Ordinanza, si richiamano tutti i divieti e le prescrizioni attualmente vigenti per l'emergenza epidemiologica in corso, di carattere nazionale, regionale e comunale tutt'ora vigenti.

L'inosservanza del presente provvedimento – salvo che non rappresenti violazione di altra specifica normativa civile o penale - è punita con:

- la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 ad euro 1.000,00, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35.
- Notizia di reato all'Autorità Giudiziaria per violazione dell'Art. 650 C.p.p. per l'irrogazione delle opportune sanzioni penali.;

R A C C O M A N D A

Ai Medici di Medicina Generale (MMG) operanti sul territorio di valutare per ogni nuovo caso di positività, l'opportunità di isolamento del soggetto positivo presso il COVID Hotel (nelle forme e modalità previste dalla ASL Umbria1) e/o altre sistemazioni alternative, al fine di salvaguardare il nucleo familiare restante specie se vi è la presenza di soggetti anziani e/o con patologie.

Il provvedimento in oggetto, immediatamente esecutivo, è reso noto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Marsciano e diffuso attraverso gli organi di stampa e il sito istituzionale dell'Ente.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

D I S P O N E

La notificazione della presente ordinanza a mezzo PEC ai seguenti soggetti istituzionali e non:

- A.S.L. Umbria 1: aslumbria1@postacert.umbria.it
- Comandi Stazione Carabinieri di Marsciano e Spina
- al Comando Polizia Locale Marsciano;
- al Comando Stazione Carabinieri Forestali di Marsciano,
- al Prefetto di PERUGIA: protocollo.prefpg@pec.interno.it
- Alla Regione Umbria Servizio Protezione Civile
centroprotezionecivile.regione@postacert.umbria.it
- Alla Provincia di Perugia: provincia.perugia@postacert.umbria.it
- Alla Questura di PERUGIA urp.quest.pg@pecps.poliziadistato.it
- Alla Guardia di Finanza Tenenza di Todi;
- Ai titolari degli esercizi commerciali del territorio di qualsiasi tipologia;
- Ai titolari e gestori anche in forma associata degli impianti sportivi comunali , circoli culturali, sociali, sportivi.
- Ai gestori e/o referenti delle attività consentite all'Art. 1 Comma 10 lettera "c" del D.P.C.M. 14/01/2021 e disciplinate dall'Allegato 8 del predetto D.P.C.M. (fattorie didattiche, scuole musica, laboratori teatrali, locali e attività all'uopo destinate)
- Ai medici di famiglia MMG del comprensorio Marscianese;

Marsciano, 26/02/2021

Sindaco
MELE FRANCESCA / Namirial
S.p.A./02046570426

Firmato Digitalmente